

## MOZIONE

Premesso che

L'art 36 della Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013 n. 77, primo strumento internazionale per contrastare la violenza di genere, prevede che gli Stati aderenti adottino misure legislative atte a perseguire gli atti sessuali compiuti contro la volontà di una persona tenendo conto della situazione e del contesto.

Il vigente art 609 bis c.p. punisce il reato di violenza sessuale costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali con pena da sei anni a dodici anni.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta negli anni elaborando in alcuni casi una creazione giurisprudenziale superando la stessa lettera della legge e giungendo a ravvisare la ipotesi delittuosa non solo nei casi di violenza o minaccia, ma anche in ipotesi di atti sessuali contro la volontà della persona. La giurisprudenza tuttavia di merito si è talvolta limitata alla applicazione letterale della ipotesi di violenza a prescindere dalla volontà della vittima.

Le difformità nelle decisioni sia di legittimità che di merito hanno imposto una riflessione dell'impianto normativo.

Alla Camera dei Deputati è stato approvato un disegno di legge avente ad oggetto la modifica dell'art 609 bis c.p. che punisce il reato di violenza sessuale facendo proprio il modello di tipo consensualistico varato dalla giurisprudenza della Corte.

Dalla approvazione del disegno di legge alla Camera fino all'incardinamento in Commissione Giustizia del testo, divenuto AS 1715, è sorto un dibattito presso la società civile, la accademia e l'avvocatura riguardante la portata normativa della riforma.

Le perplessità sollevate sono state poi confermate nella fase di audizioni svolte dalla Commissione Giustizia al Senato presso la quale esperti giuristi, magistrati, professori universitari ed avvocati hanno sottolineato severi vulnus della norma.

A fronte dei rilievi sollevati, la relatrice del provvedimento, senatrice Giulia Bongiorno, ha proposto, come da sua prerogativa, una formulazione diversa del testo originario atta a superare le perplessità.

Nella nuova formulazione si è ribadita la centralità della volontà della persona offesa che, se contraria, fa sussumere il fatto dell'atto sessuale nel paradigma del reato il quale si configura anche nel caso in cui la volontà sia mancante per impossibilità nel caso concreto di esprimerla.

È stata introdotta, rispetto alla formulazione della Camera, la ritenuta fondamentale, anche ai fini della tenuta costituzionale della norma, differenziazione delle pene per i fatti compiuti contro la volontà, puniti fino a dodici anni, rispetto agli atti sessuali

compiuti con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, puniti questi ultimi fino a 15 anni di reclusione.

L'aumento di pena rispetto al testo originario risulta pienamente motivato dalla gravità anche sociale dei fatti delittuosi, migliorando pertanto anche il profilo sanzionatorio.

Risolvendo dubbi interpretativi e lacune legislative, il testo proposto dalla Senatrice Bongiorno introduce una presunzione di dissenso nei casi di atti compiuti a sorpresa o, approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, ad esprimere il dissenso, ricomprendendo anche il fenomeno del cosiddetto "freezing" o mancanza della volontà per blocco emotivo a reagire.

Il modello di norma adottato, che richiama quello tedesco, non modifica in alcun modo l'onere della prova, la quale grava unicamente sul pubblico ministero che, nelle vesti dell'accusa, dovrà dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, senza i profili di mancanza di chiarezza della prescrizione normativa originaria.

Ritenuto pertanto che

la redazione delle norme penali impone l'assoluto rispetto del principio di legalità e i collegati principi di determinatezza o precisione, tassatività, tipicità, conoscibilità e "prevedibilità" della legge;

la stesura di una norma penale non può e non deve soffrire della spinta ideologica o le circostanze emotive o dei movimenti di piazza e che comunque esula dalle competenze specifiche di un consiglio comunale;

la importanza presso la comunità del tema relativo alla punibilità della violenza sessuale, per la attualità del dibattito e per le implicazioni sociali e comportamentali che ne conseguono, non può non coinvolgere anche i cittadini ed i membri della società civile

tutto ciò premesso

pur nella estraneità della materia rispetto le specifiche competenze di Codesto Ente, la Amministrazione sente il dovere di esprimere la volontà politica di procedere con la approvazione del testo nell'impianto e struttura proposti dalla relatrice Giulia Bongiorno ed esprimendo la più ferma condanna nei confronti di ogni tipo di violenza.